



Bruxelles, 3.10.2012  
COM(2012) 568 final

2012/0273 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale**

## RELAZIONE

Con la decisione 2010/648/UE del 14 maggio 2010, il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato di Cotonou.

L'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo di Cotonou autorizza il Consiglio congiunto ACP-UE ad adottare le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore. Con la decisione 2010/614/UE del Consiglio del 14 giugno 2010, il Consiglio ha approvato la posizione che dovrà essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alle misure transitorie. Le disposizioni di modifica sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° novembre 2010 a norma della decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE del 21 giugno 2010.

La seconda revisione ha modificato l'allegato III dell'accordo, adeguando in particolare le disposizioni relative al consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) per migliorare la governance e agevolare i processi decisionali.

Occorre pertanto adattare lo statuto del CTA conformemente all'allegato III dell'accordo, come modificato dalla seconda revisione. È inoltre opportuno cogliere l'occasione per inserire un riferimento esplicito alle norme finanziarie applicabili del FES e armonizzare alcune disposizioni dello statuto del CTA con quelle dello statuto del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI).

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato III, il Comitato degli ambasciatori stabilisce lo statuto del CTA. Lo statuto modificato è allegato alla proposta di decisione del Consiglio.

Si chiede quindi al Consiglio di adottare l'allegata proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 208 e l'articolo 218, paragrafo 9,

VISTA la proposta della Commissione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) La seconda revisione dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010, in appresso "l'accordo di Cotonou", ha aggiornato l'allegato III dell'accordo per rivedere i compiti affidati al Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e al Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nonché per chiarire e rafforzare la gestione di questi organismi, in particolare la supervisione da parte del Comitato degli ambasciatori e le competenze del consiglio di amministrazione.
- (2) La decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, ha disposto l'applicazione provvisoria dell'accordo modificativo a decorrere dal 1° novembre 2010.
- (3) Occorre rivedere opportunamente lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (in appresso "il Centro").
- (4) Di conseguenza, occorre stabilire la posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo unico*

La posizione adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito allo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale si basa sull'allegato progetto di proposta di decisione.

Eventuali modifiche minori del progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori

potranno essere convenute senza una nuova decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

### DECISIONE N. ..../2012 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

#### relativa allo statuto del

#### Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup> e riveduto il 25 giugno 2005<sup>2</sup> e il 22 giugno 2010<sup>3</sup>, in appresso "l'accordo di Cotonou", in particolare l'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'allegato III,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) La seconda revisione dell'accordo di Cotonou del 22 giugno 2010 ha aggiornato l'allegato III dell'accordo per rivedere i compiti affidati al CSI e al CTA nonché per chiarire e rafforzare la gestione di questi organismi, in particolare la supervisione da parte del Comitato degli ambasciatori e le competenze del consiglio di amministrazione.
- (2) La decisione n. 2/2010 del Consiglio dei ministri ACP-UE, del 21 giugno 2010, ha disposto l'applicazione provvisoria dell'accordo modificativo a decorrere dal 1° novembre 2010.
- (3) Occorre pertanto rivedere opportunamente lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (in appresso "il Centro").
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato III dell'accordo, per stabilire lo statuto del Centro occorre una decisione del Comitato degli ambasciatori; è opportuno che il Comitato adotti una decisione in tal senso a nome del Consiglio dei ministri, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo,

DECIDE:

#### *Articolo unico*

È adottato lo statuto del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale allegato alla presente decisione.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore il 1° aprile 2003.

<sup>2</sup> GU L 287 del 28.10.2005, pag. 3, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ed entrato in vigore il 1° luglio 2008.

<sup>3</sup> GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3, firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 e applicato in via provvisoria dal 1° novembre 2010.

L'Unione europea e gli Stati ACP devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE*

*Il presidente*

ALLEGATO

STATUTO DEL

CENTRO TECNICO DI COOPERAZIONE AGRICOLA E RURALE

Articolo 1

Oggetto

1. Il Centro, ai sensi dell'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (in appresso "l'accordo di Cotonou"), è un organismo tecnico e paritetico ACP-UE. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato, in tutti gli Stati parti dell'accordo, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dello stesso tipo dalle leggi ad esse applicabili.
2. Il personale del Centro gode dei consueti privilegi, immunità e agevolazioni previsti all'articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 2 sui privilegi e sulle immunità e menzionati nelle dichiarazioni VI e VII allegate all'accordo di Cotonou.
3. Il Centro non ha fini di lucro.
4. La sede provvisoria del Centro è a Wageningen (Paesi Bassi), con un ufficio locale a Bruxelles.

Articolo 2

Principi e obiettivi

1. Il Centro agisce nel quadro delle disposizioni e degli obiettivi dell'accordo di Cotonou. Esso persegue gli obiettivi definiti all'articolo 3 dell'allegato III dell'accordo di Cotonou sotto la supervisione del Comitato degli ambasciatori.
2. Il Centro definisce con maggior precisione questi obiettivi in un documento strategico globale.
3. Il Centro svolge le proprie attività in stretta collaborazione con le istituzioni e gli altri organismi indicati nell'accordo di Cotonou o nelle dichiarazioni ad esso allegate. Il Centro ricorre, se del caso, alle istituzioni regionali ed internazionali, in particolare a quelle situate nell'Unione europea o negli Stati ACP, che si occupano di questioni connesse allo sviluppo agricolo e rurale.

Articolo 3

Finanziamento

1. Il bilancio del Centro può essere finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), secondo le modalità previste nel protocollo finanziario di cui all'allegato I dell'accordo di Cotonou per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

2. Il bilancio del Centro può ricevere risorse supplementari da altre parti ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti nell'accordo di Cotonou e dell'attuazione della strategia definita dal Centro.

#### Articolo 4

##### Comitato degli ambasciatori

Il Comitato degli ambasciatori è l'autorità incaricata della supervisione del Centro a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato III dell'accordo di Cotonou. Il Comitato degli ambasciatori nomina i membri del consiglio di amministrazione e il direttore del Centro su proposta del consiglio di amministrazione, controlla la strategia generale del Centro e sorveglia l'operato del consiglio di amministrazione.

Il Comitato degli ambasciatori concede al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n+2. In vista della concessione del discarico, il Comitato degli ambasciatori esamina, basandosi su una raccomandazione del consiglio di amministrazione, i conti e il parere espresso dal revisore contabile unitamente alle risposte del direttore.

Il Comitato degli ambasciatori può citare, riesaminare o contestare, in qualsiasi momento, le decisioni del Centro. Il Comitato degli ambasciatori viene informato regolarmente, su sua richiesta, dal consiglio di amministrazione e dal direttore del Centro.

#### Articolo 5

##### Consiglio di amministrazione

1. È istituito un consiglio di amministrazione incaricato di assicurare sul piano tecnico, amministrativo e finanziario il sostegno, monitoraggio e controllo di tutte le attività del Centro.
2. Il consiglio di amministrazione è composto su base paritetica da sei membri – tre cittadini degli ACP e tre cittadini dell'Unione europea – selezionati e nominati dalle Parti in considerazione delle loro qualifiche professionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale e/o politiche di informazione e comunicazione, scienza, gestione e tecnologia.
3. Metà dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovata ogni due anni e mezzo.
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Comitato degli ambasciatori, secondo le procedure stabilite da quest'ultimo, per un periodo massimo di cinque anni, con un riesame intermedio.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria quattro volte l'anno. Può inoltre riunirsi ogniqualvolta l'esecuzione dei suoi compiti lo richieda, su iniziativa del Comitato degli ambasciatori o del presidente o su richiesta del direttore. Il Centro provvede alla segreteria del consiglio di amministrazione.
6. I membri del consiglio di amministrazione svolgono i propri compiti in modo indipendente, non sollecitano né accettano istruzioni da terzi e agiscono

esclusivamente nell'interesse del CTA. La posizione di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra attività retribuita dal Centro.

7. I membri del consiglio di amministrazione eleggono il presidente e il vicepresidente per un periodo massimo di cinque anni, secondo le disposizioni del suo regolamento interno. La presidenza è esercitata da una persona della parte (ACP o Unione europea) che non occupa il posto di direttore del Centro. Il posto di vicepresidente spetta a una persona della parte che non esercita la presidenza.
8. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano osservatori della Commissione europea, il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un rappresentante del segretariato ACP.
9. Il consiglio di amministrazione può invitare altri membri della direzione e del personale del Centro e/o esperti esterni a dare una consulenza su questioni specifiche.
10. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati ai sensi del suo regolamento interno. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un solo voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.
11. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale. Le discussioni del consiglio di amministrazione sono riservate.
12. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno e ne informa il Comitato degli ambasciatori.

#### Articolo 6

##### Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione assicura un monitoraggio e una supervisione costante delle attività del Centro. Il consiglio di amministrazione risponde al Comitato degli ambasciatori.
2. Il consiglio di amministrazione:
  - (a) elabora i progetti di regolamenti finanziari conformemente alle regole del FES e li sottopone all'approvazione del Comitato degli ambasciatori;
  - (b) elabora e approva il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento del Centro conformemente alle regole del FES e li sottopone al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo;
  - (c) sorveglia le attività del Centro e verifica la corretta esecuzione dei suoi compiti e la corretta applicazione delle regole;
  - (d) adotta i programmi di lavoro annuali e pluriennali e il bilancio del Centro e li sottopone al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo;
  - (e) presenta periodicamente relazioni e valutazioni al Comitato degli ambasciatori;

- (f) adotta la strategia globale del Centro e la invia al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo;
  - (g) approva la struttura organizzativa, la politica del personale e l'organigramma;
  - (h) approva l'assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente;
  - (i) approva i bilanci annuali e li trasmette al Comitato degli ambasciatori a titolo informativo, unitamente al parere del revisore contabile;
  - (j) approva le relazioni annuali e le trasmette al Comitato degli ambasciatori per consentirgli di verificare la conformità delle attività del Centro agli obiettivi stabiliti dall'accordo e al documento strategico globale;
  - (k) propone la nomina del direttore del Centro al Comitato degli ambasciatori;
  - (l) riferisce al Comitato degli ambasciatori su qualsiasi questione importante sorta nell'esercizio delle sue funzioni;
  - (m) riferisce al Comitato degli ambasciatori sulle misure adottate alla luce delle osservazioni e raccomandazioni che accompagnano la decisione di scarico del Comitato degli ambasciatori.
3. Il consiglio di amministrazione sceglie, previa gara d'appalto con almeno tre offerte, una società di revisione che sia membro di un organo di revisione riconosciuto a livello internazionale per un periodo di tre anni. I revisori verificano che i bilanci annuali siano stati compilati correttamente secondo i principi contabili internazionali e forniscano un quadro esatto della situazione finanziaria del Centro. I revisori si pronunciano inoltre sulla sana gestione finanziaria del Centro.
4. Il consiglio di amministrazione raccomanda al Comitato degli ambasciatori di concedere al direttore il scarico per i conti annuali.

#### Articolo 7

##### Direttore

1. Il centro è guidato da un direttore nominato dal Comitato degli ambasciatori su proposta del consiglio di amministrazione per un periodo massimo di cinque anni non rinnovabile. La carica di direttore è assunta a turno da cittadini degli ACP e dell'UE. I copresidenti del Comitato firmano la lettera di nomina del direttore.
2. Il direttore è responsabile della rappresentanza giuridica e istituzionale del Centro e dell'esecuzione del mandato e dei compiti dello stesso.
3. Il direttore presenta al consiglio di amministrazione per approvazione:
  - (a) la strategia globale del Centro;
  - (b) i programmi di attività/di lavoro annuali e pluriennali;

- (c) il bilancio annuale del Centro;
  - (d) la relazione annuale, le relazioni periodiche e la valutazione;
  - (e) la struttura organizzativa, la politica del personale e l'organigramma;
  - (f) l'assunzione di nuovo personale e il rinnovo, la proroga o la risoluzione dei contratti del personale esistente;
4. Il direttore è responsabile dell'organizzazione e della gestione quotidiana del Centro. Il direttore riferisce al consiglio di amministrazione su qualsiasi aggiunta alle modalità di funzionamento del Centro.
  5. Il direttore riferisce al consiglio di amministrazione su qualsiasi questione importante sorta nell'esercizio delle sue funzioni e, all'occorrenza, ne informa il Comitato degli ambasciatori.
  6. Se necessario, e previo espletamento della procedura prevista nel regolamento relativo al personale, il consiglio di amministrazione può presentare al Comitato degli ambasciatori, una proposta, debitamente motivata, di revoca del direttore.
  7. Il direttore sottopone i conti annuali al consiglio di amministrazione per approvazione e trasmissione al Comitato degli ambasciatori.
  8. Il direttore adotta ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni che accompagnano la decisione di scarico del Comitato degli ambasciatori.